

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 08 del 17 APR. 2003

Modifiche alle " Norme Particolari provvisorie per la circolazione delle locomotive SNCF BB36000 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale."

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n.210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n.277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n.138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle "Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto il combinato disposto art. 96.1) del sopra citato D.P.R. 11 Luglio 1980, n. 753 e artt. 7 e 11 D.P.R. 146/99 che demanda a disposizioni del Gestore dell'Infrastruttura di disciplinare le modalità d'esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 Maggio 2000, n° 247/VIG3 emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente come oggetto la definizione degli Standard e delle Norme di sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 Luglio 1998 n. 277, così come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146;

LA COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CONFERITA DI N° 5 PAGINE

La presente disposizione è composta di n. 5 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 20.538.109.942
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo del 7 maggio 2001, n.424/AD, dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni - istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 Luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missione e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale n° 28/00 del 8 Novembre 2000 con la quale sono state emanate le "Norme Particolari provvisorie per la circolazione delle locomotive SNCF BB36000 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale".

Vista la relazione del Responsabile di Regolamenti e Standard di Trazione della Direzione Tecnica di RFI, RFI/TC.RS/MT.LT n° 272 del 16 Aprile 2003, con la quale, ai sensi e agli effetti dell'art. 96 del D.P.R.753/1980 e dell'art. 11 del D.P.R. 146/1999, si propone l'emanazione di modifiche alle "Norme Particolari provvisorie per la circolazione delle locomotive SNCF BB36000 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale".

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare le modifiche alla predetta normativa;

DELIBERA

ART.1 – A seguito della variazione della sigla di denominazione della locomotiva SNCF BB36000, il titolo della disposizione 28/00 del 08/11/2000 è così sostituito: "NORME PARTICOLARI PROVVISORIE PER LA CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE SNCF BB 36001÷36030 e BB 436031÷436060 SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE". Tutti i riferimenti alla locomotiva SNCF BB36000 all'interno della disposizione devono intendersi riferiti ad entrambi i gruppi di Locomotive (BB 36001÷36030 e BB 436031÷436060).

ART.2 – Vengono sostituiti i punti 1.2, 2.2.4, 2.3.3, 2.6:

- 1.2 – CIRCOLABILITA' E PRESTAZIONI dell'allegato alla Disposizione n° 28/2000 del 08 Novembre 2000.
- 2.2.4 – ESTINTORI – CONDOTTA A.T. dell'allegato alla Disposizione n° 28/2000 del 08 Novembre 2000.
- 2.3.3 – DISPOSITIVO DI VARIAZIONE DEL REGIME DI FRENATURA dell'allegato alla Disposizione n° 28/2000 del 08 Novembre 2000.
- 2.6 – PANTOGRAFI dell'allegato alla Disposizione n° 28/2000 del 08 Novembre 2000.





- vengono istituiti i nuovi punti 2.8, 2.3.5, 2.3.6
 - 2.8 – CONDOTTA A.T.
 - 2.3.5 – FRENATURA ELETTROPNEUMATICA
 - 2.3.6 – PROVA FRENO
 - viene soppresso il punto 3.1.1
 - 3.1.1 – FRENATURA ELETTRICA dell'allegato alla Disposizione n° 28/2000 del 08 Novembre 2000
 - viene modificata la numerazione del punto 2.4.4 in 2.3.4
- L'allegato 1 è parte integrante e costitutiva della presente disposizione.

ART.3 – Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.146, le norme della presente disposizione devono essere osservate per la circolazione delle Locomotive SNCF BB 36001÷36030 e BB 436031÷436060 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Il Responsabile della Direzione Tecnica
Michele Elia

